

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4160

DEL 18/08/2014

Oggetto: **PSR 2007-2013 - Misura 122 - "Migliore valorizzazione economica delle foreste" - Azione 122.1 "Recupero e valorizzazione economica-produttiva delle sugherete esistenti" Progetti individuali - Prima sottofase - Rigetto ricorso gerarchico della ditta xxxxx xxxxxxxx (CUAA:xxxxxxxxxxxxxxxxxx).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 77 del 08/07/2014 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando PSR 2007-2013, Reg. n. 1698/2005 - Mis. 122 "Migliore valorizzazione economica delle foreste";
- PREMESSO** che, con istanza presentata in data 29/05/2010, la ditta xxxxx xxxxxxxx chiedeva di poter beneficiare del contributo previsto dalla Misura in oggetto;
- PREMESSO** che, con determinazione n. 2335/2010 del 22/07/2010 del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie, veniva approvata la Graduatoria unica regionale delle domande a valere sulla misura 122 - Azione 122.1 - Prima

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4160

DEL 18/08/2014

sottofase. L'istanza della ditta xxxxx xxxxxxxx si collocava in posizione utile in graduatoria ai fini del finanziamento;

PREMESSO che in data 09/11/2010 la ditta presentava il progetto di dettaglio;

PREMESSO che, con nota prot. n. 14425 del 10/10/2011, il Servizio Territoriale del Nuorese comunicava alla ditta il preavviso di rigetto dell'istanza di finanziamento con la seguente motivazione: *"Mancato rispetto del punteggio relativo alle priorità legate all'intervento, poichè la ditta si attribuisce arbitrariamente il massimo punteggio relativo alla contiguità del popolamento, seppure i mappali dichiarati in domanda come oggetto di intervento, di fatto non sono fisicamente contigui"*;

PREMESSO che, in riscontro alla comunicazione di cui sopra, in data 10/11/2011, la ditta trasmetteva al Servizio Territoriale una memoria difensiva;

PREMESSO che, con nota pervenuta il 19/07/2012, la ditta trasmetteva, ad integrazione della suddetta memoria, un nuovo verbale dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro;

PREMESSO che, con nota prot. n. 55390 del 24/09/2012, il Servizio Territoriale comunicava alla ditta che, a seguito della presentazione delle memorie difensive, il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza risultava superato ed era possibile dare corso all'istruttoria;

PREMESSO che, ai fini dell'istruttoria del progetto, in data 04/10/2012 il Servizio Territoriale chiedeva alla ditta la seguente documentazione mancante: Dichiarazione del beneficiario dove si attesta di non trovarsi in stato di fallimento - Relazione tecnica - Planimetria con indicazione aree di saggio - Scheda di rilevamento aree di saggio - Computo metrico - Disegni delle opere - Corografia - Planimetria aziendale opere esistenti e da eseguire - Documentazione fotografica - Preventivi - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4160

DEL 18/08/2014

Dichiarazione Unica Autocertificativa (DUAAP) - Nulla osta paesaggistico rilasciato dall'ente competente ai sensi del D.lgs n. 42 del 22/01/2004 - Certificazione catastale - Aggiornamento fascicolo aziendale - Dichiarazione del beneficiario per i "lavori agricoli" - Atto dispositivo per i terreni in affitto - Dichiarazione a firma del beneficiario che attesti il mantenimento della disponibilità giuridica delle superfici forestali e mantenimento impegni;

PREMESSO che in data 19/10/2012 la ditta trasmetteva la documentazione richiesta;

PREMESSO che con nota prot. n. 0001709 del 14/01/2013, notificata il 18/01/2013, veniva comunicato alla ditta il preavviso di rigetto dell'istanza di finanziamento con la seguente motivazione: *"Dalla verifica delle dichiarazioni sottoscritte nella domanda di aiuto, il beneficiario dichiara di essere diverso da soggetto non passivo, per il recupero dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Dal riscontro eseguito consultando la banca dati "Telemaco", la ditta risulta iscritta alla Camera di Commercio, è titolare di partita IVA e svolge attività in settori attinenti gli investimenti richiesti (Coltivatore Diretto). Questo, si configura come dichiarazione non veritiera, che secondo quanto riportato al punto 11.9 lettera a) del Bando, è motivo di archiviazione dell'istanza. La comunicazione del Direttore del Servizio Infrastrutture dell'Assessorato dell'Agricoltura datata 06/06/2012, chiarisce che, qualora la "Ditta ha barrato la casella sull'IVA non rendicontabile pur potendo gestire i suoi recuperi IVA....." è a tutti gli effetti una falsa dichiarazione e la pratica deve essere archiviata";*

PREMESSO che, in riferimento al suddetto preavviso di rigetto, con nota pervenuta al Servizio Territoriale in data 29/01/2013 (prot. n. 006457 del 01/02/2013) la ditta chiedeva un'audizione al Responsabile del procedimento;

PREMESSO che in data 13/02/2013 il Richiedente, assistito dal proprio progettista, veniva sentito dal Responsabile del procedimento. Il verbale di audizione riporta quanto segue: *"Considerato che il Bando prevedeva n. 3 sottofasi per la*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4160

DEL 18/08/2014

presentazione della domanda di aiuto on line, si ritiene che prima della pubblicazione delle graduatorie (1^ sottofase) la domanda doveva essere sottoposta ai controlli di cui al punto 11.6 del Bando e quindi in quella fase doveva essere rilevata la eventuale non ricevibilità. In tale ipotesi la ditta aveva ancora due possibilità (2^ e 3^ sottofase) per ripresentare la domanda. In data 09/11/2010 viene presentato il progetto, punto 11.8) del Bando, l'istruttoria e quindi l'emissione del relativo decreto doveva essere completato entro 60 giorni dalla presentazione del progetto. In data 24/12/2010, con nota n. 24681 viene comunicato alla ditta che il tecnico incaricato dell'istruttoria è il Dott. xxxxxx xxxxx, al quale viene concesso il termine di 90 giorni per la conclusione dell'iter. Il primo sopralluogo congiunto viene effettuato il 05/05/2011, a nostro parere non vengono rispettati i termini di 60 e 90 giorni (a distanza di un anno non si fa ancora menzione delle motivazioni di rigetto di cui stiamo parlando). A seguito del sopralluogo in data 10/10/2011 viene comunicato un preavviso di rigetto (per motivazioni completamente diverse da quelle dell'attuale preavviso). Superata questa fase, in data 22/10/2012 viene inoltrata la documentazione integrativa richiesta e in data 12/12/2012 viene eseguito il 2° sopralluogo congiunto con il CFVA di Nuoro. In tale occasione a parere dei sottoscritti l'iter pareva concluso favorevolmente. In data 14/01/2013 altro preavviso di rigetto, in conclusione è vero che è stata barrata la casella del non recupero IVA in quanto la ditta ha un regime IVA forfettario e quindi non recuperabile, riteniamo che non sia una dichiarazione mendace o intenzionale tendente a percepire finanziamenti non dovuti, a limite si può considerare contraddittoria, oppure come errore materiale. In sintesi il progetto a nostro parere può essere istruito e regolarmente decretato ovviamente senza gli importi IVA”;

PREMESSO

che le dichiarazioni rilasciate dalla ditta nel corso dell'audizione sono state ritenute non idonee a superare il motivo ostativo comunicato nel preavviso di rigetto. Pertanto, l'istanza di finanziamento veniva rigettata con

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4160

DEL 18/08/2014

determinazione n. 0001097 del 21/03/2013 del Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese, notificata alla ditta il 02/04/2013;

PREMESSO che, in data 02/05/2013, la Ditta presentava ricorso gerarchico avverso il provvedimento di rigetto. Nell'impugnativa la ditta, oltre a ribadire quanto rappresentato nel corso dell'audizione con il Responsabile del procedimento, eccepiva che: *"1) La dichiarazione di essere soggetto non passivo per il recupero dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), non è certamente intenzionale e non è neanche una dichiarazione mendace, è certamente un errore materiale, purtroppo non corretto nei tempi stabiliti dal bando; 2) tale dichiarazione, risulta influente ai fini dell'attribuzione del punteggio, pertanto, non arreca nessun danno ad altre imprese inserite in graduatoria; 3) in fase istruttoria e di determinazione il progetto può essere finanziato al netto di IVA; 4) se i tempi sanciti nel bando fossero stati rispettati lo scrivente avrebbe avuto la possibilità di inoltrare un nuovo progetto nella terza sottofase".* La Ditta chiedeva quindi l'espletamento dell'istruttoria del progetto e l'adozione della relativa determinazione di approvazione;

EVIDENZIATO che quanto osservato dal Ricorrente in relazione alla mancata contestazione, prima della pubblicazione della graduatoria, del motivo ostativo rilevato non risulta essere congruo. Infatti il motivo ostativo in parola non poteva essere oggetto di valutazione nella fase del procedimento di cui al paragrafo 11.6 del bando (Controlli amministrativi), ma è pertinente alla vera e propria istruttoria dell'istanza;

DATO ATTO che l'istruttoria del progetto si è protratta oltre il termine di 60 giorni stabilito dal paragrafo 11.9 del bando;

RILEVATO che, se anche l'istruttoria fosse stata conclusa entro il termine di 60 giorni dalla presentazione del progetto (08/01/2011), la ditta non avrebbe potuto

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4160

DEL 18/08/2014

ripresentare la domanda, poiché il termine per la presentazione delle domande relative all'ultima sottofase era scaduto il 30/12/2010;

RILEVATO altresì, che la ditta non ha rispettato il termine per la presentazione del progetto di dettaglio. Infatti, ai sensi del paragrafo 11.8 del bando, il progetto di dettaglio doveva essere presentato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. Per la prima sottofase, detto termine scadeva in data 11/10/2010. Viceversa, la ditta ha presentato il progetto il 09/11/2010;

VISTO il paragrafo 10 del bando di riferimento recante "*Spese ammissibili*", il quale dispone che: "*L'IVA è esclusa dalle spese ammissibili tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi. Come previsto dall'art. 71 del Regolamento n. 1698/2005 l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è considerata una spesa ammissibile tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977*";

CONSIDERATO che la Ditta ha dichiarato in domanda di essere beneficiario diverso da soggetto non passivo di cui all'articolo 4 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, per il recupero dell'imposta sul valore aggiunto, pur essendo un'impresa e quindi potendo gestire i suoi recuperi IVA;

CONSIDERATO che il paragrafo 11.9, lettera a), del bando dispone che in presenza di dichiarazioni mendaci l'Ufficio deve procedere all'archiviazione dell'istanza;

VISTO il bando il quale, al paragrafo 11.4.2 "*Fase di presentazione del cartaceo*", stabilisce che: (...) "*Ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del Reg. (CE) 1975/2006, le domande di aiuto possono essere modificate dopo la presentazione mediante domanda "di correzione" in caso di errori palesi, quali: - errori materiali di compilazione della domanda (salvo quelli che determinano la ricevibilità); -*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4160

DEL 18/08/2014

incompleta compilazione di parti della domanda (salvo quelli che determinano la ricevibilità). Le domande di correzione saranno accoglibili esclusivamente se presentate entro 5 giorni lavorativi dalle date di scadenza per la presentazione delle domande per le tre sottofasi temporali previste”;

CONSIDERATO che ancorché si valutasse come frutto di errore materiale la dichiarazione sottoscritta dalla ditta “di essere beneficiario diverso da soggetto non passivo di cui all’articolo 4 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio”, tale circostanza non modificherebbe l’esito istruttorio, poiché la correzione doveva essere effettuata entro i termini previsti dal sopra richiamato paragrafo 11.4.2 del bando;

RITENUTO non accoglibile il ricorso per le motivazioni sopra esposte;

VISTO il parere dell’Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 4506 del 30/05/2014;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta xxxxx xxxxxxxx (CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxxx);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Nuorese affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART.3 di far pubblicare la presente Determinazione nella sezione “Atti” del sito www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’albo pretorio, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



**REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 4160

DEL 18/08/2014

18/06/2009, n°69.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba